

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- è un noto e stimato imprenditore;
- nel mese di luglio richiedeva alla propria banca un fido da addebitare sul proprio conto corrente e la banca gli rappresentava la presenza di segnalazioni negative a suo carico in Eurisc;
- richiedeva dunque una visura a Crif e accertava la presenza di una segnalazione negativa a suo carico relativa a un ritardo di 7 rate nel pagamento di un leasing auto concesso dall'intermediario convenuto a una società a favore della quale figurava come garante;

- non avendo mai sottoscritto alcun contratto a favore di tale società, in data 28/08/2025 richiedeva all'intermediario copia del contratto comunicando di essere totalmente estraneo al rapporto;
- ricevuta copia del contratto in cui effettivamente figurava come garante sporgeva denuncia alle autorità competenti e richiedeva all'intermediario la cancellazione delle segnalazioni;
- in data 26/09/2025, l'intermediario respingeva la richiesta, nonostante le segnalazioni fossero state effettuate in assenza di idoneo preavviso di imminente segnalazione;
- le segnalazioni contestate hanno causato un danno all'immagine che deve essere risarcito, anche in via equitativa.
- dalla legittimità della domanda consegue anche il ristoro delle spese legali sostenute.

Il ricorrente domanda, quindi, l'immediata cancellazione della segnalazione in Crif, con vittoria di onorari e spese della lite.

Con le controdeduzioni, l'intermediario, convenuto osserva, in fatto, quanto segue:

- in data 20/12/2023, stipulava con la società R* un contratto di locazione finanziaria finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
- in sede di sottoscrizione, il ricorrente rilasciava apposita fideiussione a garanzia dell'obbligazione assunta del debitore principale;
- a partire da ottobre 2024, la società accumulava numerosi ritardi nei versamenti dei canoni contrattualmente pattuiti e, pertanto, avviava il processo di recupero del credito affidando la posizione a una società specializzata;
- in data 09/04/2025, inviava al ricorrente il preavviso di imminente segnalazione nei SIC;
- in data 27/08/2025 il ricorrente, non riconoscendo la posizione contrattuale di cui si discorre, richiedeva copia del contratto e, in data 10/09/2025, dopo aver presentato apposita denuncia-querela alle autorità in data 01/09/2025, proponeva reclamo;
- a seguito della ricezione dell'atto di denuncia-querela, espletava le opportune verifiche interne e accertava il furto d'identità; pertanto, in data 03/11/2025, provvedeva a: i) eliminare la posizione di garante/fideiussore da tutti i sistemi informativi; ii) bloccare ogni azione di recupero del credito rivolta al ricorrente; iii) richiedere l'immediata rettifica delle segnalazioni negative presenti a nome del ricorrente presso le banche dati pubbliche e private, in riferimento alla sua qualità di garante;
- in pari data, il ricorrente presentava ricorso all'ABF;
- in data 05/12/2025, informava il ricorrente delle azioni intraprese e richiedeva la trasmissione dell'iban al fine di procedere con il rimborso delle spese di presentazione del ricorso.

Tanto premesso in fatto, l'intermediario afferma, in via preliminare, quanto segue:

- il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, dato che ha adempiuto alle richieste del ricorrente prima della notifica del ricorso stesso;
- il ricorso, inoltre, è inammissibile per mancato rispetto del termine dilatorio tra reclamo e ricorso, dato che il reclamo è stato inviato in data 10/09/2025 e il ricorso è stato presentato in data 03/11/2025;

Nel merito, l'intermediario afferma quanto segue:

- la domanda di risarcimento danni deve essere respinta in quanto sfornita totalmente di prove a supporto del danno asseritamente patito;
- anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso che, in caso di illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi o nei SIC, il danno non patrimoniale possa essere considerato in re ipsa;
- nel caso di specie ha agito con la massima diligenza: la segnalazione originaria era stata effettuata sulla base della documentazione in suo possesso che, sebbene successivamente rivelatasi frutto di frode, appariva formalmente corretta e ha inviato il preavviso di imminente segnalazione all'indirizzo risultante dalla documentazione;
- a seguito della denuncia ha agito con la massima diligenza e tempestività, minimizzando ogni potenziale conseguenza dannosa.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, di dichiarare il ricorso inammissibile o cessata la materia del contendere; e di rigettare le domande di controparte in quanto infondate.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario convenuto eccepisce il mancato rispetto del termine dilatorio tra reclamo e ricorso, affermando che il reclamo è stato proposto in data 10/09/2025 e il ricorso è stato trasmesso in data 03/11/2025.

Al riguardo, rileva il Collegio che il cliente, nel modulo di ricorso, ha dichiarato di aver presentato reclamo in data 10/09/2025 e di aver ricevuto il relativo riscontro entro 15 giorni. Dalla documentazione agli atti risulta, effettivamente, che in data 10/09/2025 il ricorrente ha proposto reclamo chiedendo la cancellazione delle segnalazioni negative e che, con comunicazione del 26/09/2025, l'intermediario ha respinto le sue richieste.

Si rammenta che, secondo le vigenti Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1), il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario quando il reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario. Resta, dunque, salva l'ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell'intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo, come avvenuto nel caso di specie. Ne deriva che l'eccezione preliminare proposta dalla parte resistente non merita accoglimento.

Sempre in via preliminare, l'intermediario invoca, altresì, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, osservando di aver richiesto la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli il 03/11/2025 ovvero il medesimo giorno della presentazione del ricorso da parte del cliente.

Osserva il Collegio che la visura allegata dal ricorrente, in cui lo stesso risulta garante del prestito, risale al 17/08/2025. L'intermediario ha, invece, allegato una visura Crif del 05/12/2025 in cui non vi è alcuna menzione del nome del ricorrente; una visura CTC del 25/11/2025 in cui risulta cancellata la visibilità della segnalazione a carico del ricorrente; e una visura Experian ove risulta la cancellazione manuale del contratto con riferimento al ricorrente. Il ricorrente non ha prodotto repliche e, dunque, nulla ha eccepito in merito alle modifiche dei dati nelle visure SIC.

In ordine alla domanda di cancellazione della qualità di garante del ricorrente dalle visure dei SIC, il Collegio accerta, dunque, la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente, premesso di essere un noto e stimato imprenditore, domanda il risarcimento del danno all'immagine patito a causa della segnalazione, rimettendo al Collegio di determinarne l'entità in via equitativa.

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova né dell'an né del quantum dei danni asseritamente subiti, ritenendo che il danno risulti in re ipsa essendo lui un imprenditore. Rammenta il Collegio che, secondo la giurisprudenza costante, anche di questo Arbitro, non è giuridicamente configurabile il c.d. danno in re ipsa, spettando invece alla parte danneggiata, che chiede il risarcimento del danno subito, l'onere di provare il pregiudizio concretamente sofferto.

Non merita del pari accoglimento la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, non versandosi in nessuna delle fattispecie individuate dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4580/25, e non avendo il ricorrente prodotto alcuna prova degli esborsi sostenuti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE